

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3072

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASSIGLI

Delega al Governo in materia di interventi per lo spegnimento degli incendi e per la riforestazione

Presentata il 23 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno degli incendi boschivi ha ormai assunto proporzioni che impongono solleciti e innovativi interventi legislativi.

Da più parti, anche autorevoli, si è affermato che la stragrande maggioranza di tali incendi è non solo di natura dolosa, ma trova la propria origine proprio nell'ambito dei soggetti privati interessati all'opera di spegnimento e susseguente riforestazione. Tale sospetto, purtroppo suffragato da numerose considerazioni, impone un intervento legislativo che rompa il possibile circuito perverso tra incendio e riforestazione, facendo cadere qualsiasi interesse economico allo svilupparsi di incendi. Il provvedimento che viene qui proposto si pone tale fine, unitamente a quello di rendere più efficaci gli interventi di spegnimento, superando l'attuale frammentazione delle competenze ed identifi-

cando nella Protezione civile l'autorità competente. A tal fine viene altresì introdotta una distinzione tra volontariato, che è incoraggiato, e precariato, il cui uso viene invece limitato alla sola opera di riforestazione di terreni non interessati da fenomeni di incendio e al mantenimento e sfruttamento del patrimonio boschivo esistente. Si tratta, in altri termini, di far sì che in zone del Paese ove le assunzioni stagionali rappresentano una importante componente del reddito di numerose famiglie, tali assunzioni concorrano a sviluppare un « interesse » alla difesa del patrimonio boschivo anziché alla sua distruzione. A questo specifico fine è anche inteso il divieto di utilizzare nell'opera di spegnimento o per opere di riforestazione le imprese, le cooperative o le associazioni di qualsiasi natura che prestino la loro opera dietro compenso; e ciò per stroncare

alla radice qualsiasi speculazione economica possa nascere da tali rapporti.

Un ruolo di maggiore rilievo è infine attribuito alle Forze armate, per le quali è prevista la identificazione di speciali unità che, all'occorrenza, possano essere prontamente poste a disposizione della Protezione civile. I futuri bilanci della Difesa potranno disporre gli stanziamenti necessari a dotare tali unità dei mezzi necessari.

Nel complesso, tuttavia, la proposta di legge presentata non richiede nuovi ingenti stanziamenti. Essa sposta l'utilizzo del precariato dall'opera di pronto intervento e di riforestazione dei terreni incendiati, all'opera di forestazione di terreni

incolti e/o a rischio di fenomeni erosivi, e di mantenimento del patrimonio esistente, e ciò non comporta nuovi maggiori oneri.

Per fronteggiare gli interventi di urgenza per lo spegnimento di incendi, maggiore ricorso è previsto alla struttura territoriale delle Forze armate, e alle organizzazioni del volontariato, per il cui stabile addestramento non occorrono ingenti stanziamenti, ma somme che possono essere reperite negli attuali bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, si auspica la pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per contenere il fenomeno degli incendi boschivi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai servizi della Protezione civile è affidato il compito di disporre gli interventi necessari all'opera di spegnimento. A tale fine essa si avvale esclusivamente dell'operato di unità e mezzi appartenenti alle Forze armate, all'amministrazione civile dello Stato, alle altre amministrazioni pubbliche o alle organizzazioni di volontariato in funzione della loro conoscenza del territorio. È escluso il ricorso a imprese, cooperative o associazioni, di qualsiasi natura, che prestino la loro opera dietro compenso. L'utilizzo e lo sviluppo delle organizzazioni del volontariato sono incoraggiati e tali organizzazioni hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute;

b) le opere di rimboschimento dei terreni interessati da incendi negli ultimi dieci anni sono affidate esclusivamente al Corpo forestale dello Stato, con divieto di appalto a imprese, cooperative o associazioni di qualsiasi natura. Per tali opere il Corpo forestale dello Stato si avvale esclusivamente di propri organici e mezzi, o di mezzi ed organici posti a sua disposizione dalle Forze armate o da altre amministrazioni pubbliche. Le imprese, le cooperative o le associazioni che abbiano in ciascuno degli ultimi tre anni anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge ottenuto appalti per l'esecuzione di tali opere possono ottenere nuovi appalti solo per opere di rimboschimento o di

manutenzione di terreni non interessati da incendi negli ultimi dieci anni;

c) le Forze armate identificano, al proprio interno, un congruo numero di unità articolate territorialmente e dotate di mezzi adeguati, in grado di assumere un ruolo attivo negli interventi programmati e diretti dalla Protezione civile ai sensi della lettera a). Il Governo stabilisce le procedure atte a permettere, quando se ne presenti la necessità, il pronto utilizzo di tali unità da parte della Protezione civile;

d) agli oneri derivanti dall'attività delle unità di cui alla lettera c) si provvede, per il triennio 1993-1995, mediante apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa;

e) è vietata l'assunzione di operai stagionali, o comunque precari, per l'azione di spegnimento o per la forestazione dei terreni interessati da incendi negli ultimi dieci anni. Tali soggetti possono essere assunti solo per piani di forestazione su terreni non interessati da incendi nell'ultimo decennio, o per il mantenimento e lo sfruttamento del patrimonio boschivo esistente e non interessato da fenomeni di incendio.